

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, li 17 dicembre 2003

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 436/03/CONS

CARTA DEI DIRITTI

1. Il personale incaricato dell'ispezione, prima di procedere a qualunque operazione, è tenuto a qualificarsi, rendendo nota la propria identità mediante l'esibizione di un documento di identità / tessera di riconoscimento e dell'ordine di ispezione sottoscritto dal direttore dell'ufficio dal quale dipende.
2. Il personale ispettivo è tenuto a dichiarare immediatamente, anche nel corso dell'ispezione, qualsivoglia situazione che risulti incompatibile (es. rapporti di parentela o di affinità con il soggetto ispezionato) con lo svolgimento dell'attività ispettiva.
3. Il personale ispettivo deve informare l'ispezionato delle ragioni che giustificano l'accesso e dell'oggetto che lo riguarda.
4. L'ispezione comporta la permanenza più o meno lunga del personale ispettivo presso la sede del soggetto ispezionato per il tempo strettamente necessario al compimento dell'attività ispettiva e, comunque, anche nei casi di particolare complessità dell'indagine, le operazioni ispettive non dovranno essere protratte oltre il tempo tecnico strettamente necessario.
5. Il personale ispettivo è tenuto al segreto in relazione a tutti i dati ed a tutte le notizie di cui viene a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal regolamento.
6. L'ispezionato deve consentire l'accesso al personale incaricato dell'ispezione, mettendo a disposizione di quest'ultimo la documentazione richiesta e facilitando anche le ricerche documentali nell'ambito dei propri locali. Il rifiuto dell'esibizione (anche la semplice dichiarazione di non possedere) di libri contabili, di registri, di scritture o del documento richiesto comporta la mancata utilizzabilità a favore dell'ispezionato. Nel corso delle operazioni di ispezione il soggetto ispezionato può farsi assistere da un professionista di sua fiducia. L'assenza di tale professionista non è ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva né alla sua validità.
7. Il personale ispettivo deve verbalizzare tutte le operazioni eseguite, nonché le domande rivolte alla parte, le risposte ricevute con eventuali osservazioni, omettendo ogni sorta di interpretazione personale sul contenuto delle dichiarazioni rese. Il processo verbale contiene le indicazioni relative a eventuali irregolarità rilevate e le motivazioni in ordine alle conclusioni cui l'ispettore è pervenuto nonché le deduzioni della parte. In particolare, al fine di garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti, nonché per assicurare la più efficace difesa possibile al soggetto ispezionato, il processo verbale deve essere completo dei seguenti dati:

- tempo e luogo dell’ispezione;
- generalità e qualifica del verbalizzante;
- generalità e residenza del soggetto ispezionato;
- descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- norme violate ed elementi di prova acquisiti;
- eventuali dichiarazioni del soggetto ispezionato;
- sottoscrizione del verbalizzante e del soggetto ispezionato.

8. Del verbale di ispezione deve essere data puntuale lettura al soggetto ispezionato che, inoltre, ha diritto ad averne copia. Dell’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, informazioni o a sottoscrivere le dichiarazioni rese dovrà essere dato atto nel relativo processo verbale. Il personale incaricato può chiedere al soggetto da ispezionare di esibire i verbali rilasciati nel corso di eventuali precedenti ispezioni.

9. L’ispezionato, ove ritenga che il personale incaricato abbia svolto l’ispezione con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi segnalando, verbalmente o per iscritto, tali irregolarità al direttore dell’ufficio che ha autorizzato l’ispezione.

DELIBERA N. 17/04/CONS

MODIFICAZIONI ALLA DELIBERAZIONE N. 18/98 RECANTE “APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI”

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 gennaio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il comma 9 dell’art. 1 della menzionata legge n. 249/97 che, in particolare, dispone che l’Autorità adotti regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell’Autorità, attraverso l’emanazione di un documento denominato Codice etico;

VISTA la delibera n. 18/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, con la quale l’Autorità ha adottato il Codice etico riportato in allegato A alla stessa delibera;

UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. L’Autorità adotta le modificazioni al Codice etico, approvato con delibera n. 18/98 del 16 giugno 1998, di cui ai commi seguenti.

2. Il comma 2 dell'art. 1 del Codice etico è sostituito dal seguente:
“2. Per i componenti dell'Autorità, le funzioni del Comitato etico sono esercitate dal Consiglio, sentito il parere del Comitato stesso. Tale parere può essere richiesto dal Consiglio su proposta del Presidente”.
3. Dopo il comma 4 dell'art. 11 del Codice etico aggiungere i seguenti commi:
“4-bis. Allo svolgimento dell'attività di cui al comma 2, il Comitato etico, oltre che su sollecitazione del Consiglio, può procedere anche d'ufficio, informandone il Consiglio stesso. Il Comitato inoltre può indirizzare al Consiglio richieste di chiarimenti e di informazioni in relazione a fatti o a comportamenti dei quali sia venuto a conoscenza.
4-ter. Nel caso in cui, nei fatti sottoposti al suo esame, il Comitato ravvisi gli estremi perché si inizi il procedimento disciplinare a carico di dipendenti ne riferisce al Consiglio per le determinazioni di competenza. Analogamente procede nel caso in cui ritenga che non sussistano gli estremi di rilevanza disciplinare”.
4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 gennaio 2004

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 19/04/CONS

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA DESIGNAZIONE,
L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI UTENTI E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'11 febbraio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, e in particolare l'articolo 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il regolamento approvato con delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999, recante “Regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti” e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 217/02/CONS del 10 luglio 2002, ed in particolare l'art. 26, recante “Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale dell'Autorità, le spese del Presidente e dei Commissari, le spese di rappresentanza, l'utilizzo della carta di credito e delle auto di servizio”;

VISTA la delibera n. 171/01/CONS dell' 11 aprile 2001, recante “Determinazione dell'indennità di presenza per i componenti del Consiglio nazionale degli utenti”;

VISTA la delibera n. 455/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Approvazione del piano di programmazione pluriennale 2004-2006 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” e la delibera n. 456/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

CONSIDERATA l'esigenza di apportare talune modifiche all'articolo 15, comma 2, del regolamento di cui alla citata delibera n. 54/99, con riguardo alla disciplina delle spese;

CONSIDERATA, di conseguenza, la necessità di abrogare la delibera n. 171/01/CONS e di determinare il compenso dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. Il comma 2, dell'articolo 15 della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999 è sostituito dal seguente:

“2. *Ai componenti del Consiglio nazionale degli utenti è riconosciuto un compenso annuo*”.

Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999 si aggiungono i seguenti commi:

“2 bis. *Il compenso di cui al precedente comma è fissato in Euro (omissis) per ciascun componente, ed in Euro (omissis) per il Presidente, ovvero in misura proporzionale nel caso di permanenza nell'incarico inferiore all'anno, ed è erogato al termine di ciascun quadrimestre dell'anno solare a decorrere dalla data di insediamento*”.

“2 ter. *Per lo svolgimento dell'incarico, ai componenti del Consiglio nazionale degli utenti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, limitatamente agli oneri derivanti da viaggio, vitto e alloggio, in base alle vigenti disposizioni*”.

Art. 2

1. La delibera n.171/01/CONS dell' 11 aprile 2001 è abrogata.

Art. 3

1. Le condizioni definite per gli incarichi già vigenti restano salve fino alla scadenza degli stessi e comunque, non oltre il 10 aprile 2004.

Art. 4

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2004

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 41/04/CONS
SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO ETICO**

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 25 febbraio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, e, in particolare, l’art.1, comma 9, che prevede l’adozione dei regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell’Autorità attraverso l’emanazione di un documento denominato Codice etico;

VISTO il Codice etico dell’Autorità, approvato con delibera n.18/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, che, in particolare, all’art.11 prevede l’istituzione di un Comitato etico;

VISTA la delibera n. 37/99 con la quale è stato costituito il Comitato etico;

CONSIDERATO che il prof. Alfonso Quaranta, nominato componente del Comitato etico con la delibera innanzi citata, è stato eletto giudice costituzionale in data 16 dicembre 2003;

CONSIDERATO che in data 17 gennaio 2004, il prof. Alfonso Quaranta ha, per motivi di incompatibilità, rassegnato le proprie dimissioni da componente del Comitato etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di un nuovo componente del Comitato etico in sostituzione del prof. Alfonso Quaranta;

UDITA la proposta del Presidente;

DELIBERA**Art. 1**

1. Il dott. Pasquale de Lise è nominato componente del Comitato etico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Il Comitato etico risulta, pertanto, così composto:
 - Prof. Leopoldo Elia , Presidente;
 - Avv. Plinio Sacchetto, Componente;
 - Dott. Pasquale de Lise, Componente.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

Napoli, 25 febbraio 2004

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 162/04/CONS
NOMINA DEI COMPONENTI DEL “CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI”****L’AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 26 maggio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, e in particolare l’articolo 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il regolamento sui criteri per la designazione, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54/99, come modificata e integrata con successive delibere del Consiglio n. 310/99 e n. 19/04;

VISTO l’articolo 2 del citato regolamento, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle Associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 28, della legge n. 249/97;

VISTO l'avviso per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2004;

VISTE le designazioni trasmesse dalle Associazioni anzidette e i relativi *curricula* degli esperti;

VISTE le relazioni del Servizio relazioni istituzionali del 5 aprile, 3 e 12 maggio 2004;

CONSIDERATO che la scelta dei designati deve avvenire, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 249/97 “fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, distintesi nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori”;

UDITA la relazione dei Commissari dott.ssa Paola Manacorda e dott. Alfredo Meocci, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA**Art. 1**

1. Sono chiamati a fare parte del Consiglio nazionale degli utenti gli esperti di seguito indicati: Dott. Luca Borgomeo, Prof. Francesco Casetti, Prof.ssa Marina D'Amato, Dott. Pier Giorgio Liverani, Avv. Gelsomina Maisto, Prof. Flavio Manieri, Prof. Cesare Mirabelli, Dott. Giovanni Pagano, Prof. Paolo Piccari, Dott.ssa Isabella Poli e Prof.ssa Laura Sturlese.

2. La presente delibera è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 26 maggio 2004

I Commissari relatori
PAOLA MANACORDA
ALFREDO MEOCCI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

**RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI
E FUNZIONI DELEGATE**

ACCORDI DI COLLABORAZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 27 GENNAIO 2004

Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);

Vista la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003 relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Visto il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato;

Viste le linee direttive della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione europea il 9 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", di seguito "Codice", ed in particolare gli articoli 8, 14 e 19;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Considerata la necessità di disciplinare, alla luce dei recenti interventi normativi, a livello comunitario e nazionale, e in attuazione del principio di leale collaborazione, l'attività di consultazione e cooperazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle materie di rispettiva competenza, nello svolgimento delle loro funzioni nei mercati delle comunicazioni elettroniche;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito indicata con l'acronimo AGCOM, nella persona del suo Presidente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito indicata con l'acronimo AGCM, nella persona del suo Presidente,

SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO:**Art. 1****Meccanismi di cooperazione e consultazione di cui all'articolo 19 del Codice.
Modalità di attuazione e procedurali**

1. L'AGCOM e l'AGCM, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice comunicazioni elettroniche", di seguito "il Codice", tenendo conto delle indicazioni contenute nella raccomandazione sui mercati rilevanti dell'11 febbraio 2003 e delle linee direttive del 9 luglio 2002.
2. L'AGCOM, esperita la fase di consultazione di cui all'articolo 11 del Codice, invia all'AGCM lo schema di provvedimento di cui all'articolo 19, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del Codice.
3. L'AGCOM invia lo schema di provvedimento corredata dalla documentazione ad esso relativa. L'AGCM rende il parere, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta completa della relativa documentazione; decorso tale termine l'AGCOM può procedere anche in sua assenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. L'AGCM, ove ritenga necessario ai fini dell'attività consultiva acquisire ulteriori informazioni o documenti, in relazione a profili specifici, formula un'apposita richiesta scritta all'AGCOM. In tal caso, si applica l'art. 16, comma 4, legge n. 241/90.

Art. 2**Trasferimento dei diritti d'uso di radiofrequenze**

1. In seguito alla notifica da parte di un operatore dell'intenzione di trasferire i diritti d'uso delle radiofrequenze , ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Codice, l'AGCOM accerta l'incidenza dei predetti trasferimenti sull'assetto concorrenziale del mercato. All'esito della predetta verifica, l'AGCOM invia uno schema di parere, comprensivo delle eventuali condizioni proposte, all'AGCM ai fini dell'adozione del parere di cui all'articolo 14, comma 5, del Codice.
2. Ferme restando le proprie competenze in materia di controllo delle concentrazioni ex legge n. 287/90, l'AGCM rende il parere di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla richiesta; la decorrenza del termine può essere interrotta per una sola volta per esigenze istruttorie. Si applica l'articolo 1, comma 4 , del presente accordo.
3. Acquisito il parere dell' AGCM, l'AGCOM comunica al Ministero delle comunicazioni le risultanze della verifica effettuata, con l'indicazione delle eventuali condizioni da apporre all'autorizzazione.

Art. 3**Attività consultiva**

1. L'AGCOM può chiedere all'AGCM di esprimere il proprio parere anche su altre questioni attinenti alle materie disciplinate dal Codice nel termine di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del presente accordo, salva la facoltà per l'AGCM di indicare un termine diverso.

Art. 4**Accesso ai documenti. Informazioni confidenziali. Modalità procedurali**

1. Ai sensi e per gli effetti del presente accordo, l'AGCOM e l'AGCM, al fine di attuare una piena cooperazione, possono scambiarsi le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice, nei limiti di quanto consentito dal Reg. CE 1/2003 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

2. L'autorità che riceve le predette informazioni è tenuta a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui è vincolata l'autorità che ha acquisito tali informazioni e che le trasmette.

3. Le informazioni considerate riservate da un'autorità, in base ai propri regolamenti di procedura o per l'accesso ai documenti amministrativi, possono essere scambiate con l'altra autorità nei limiti in cui tali informazioni siano strettamente necessarie ai fini dell'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice, nei limiti di quanto consentito dal Reg. CE 1/2003 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Fatti salvi i limiti previsti nelle vigenti disposizioni normative, l'accesso ai documenti amministrativi è esercitato presso l'autorità competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenere stabilmente i documenti oggetto dell'istanza di accesso. L'istanza di accesso presentata all'AGCM è trasmessa all'autorità competente.

Art. 5**Regime di pubblicità dei pareri**

1. Il testo dei pareri resi dall'AGCM, fatte salve le eventuali esigenze di riservatezza delle imprese, è pubblicato sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet, contestualmente al provvedimento adottato dall'AGCOM.

Art. 6**Entrata in vigore**

1. L'accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice.

COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI (Co.RE.COM.)

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA, DEI CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME **25 GIUGNO 2003**

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "l'Autorità"), e in particolare l'articolo 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito, "Comitati" o "Co.re.com."), funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e in particolare l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTE le leggi regionali, che istituiscono i Comitati regionali per le comunicazioni;

PREMESSO

che, in data 19 marzo 2002, è stato istituito un Tavolo Politico Congiunto Autorità - Giunte regionali - Consigli regionali per l'esame generale delle questioni connesse all'istituzione dei Co.re.com. e al conferimento delle deleghe dall'Autorità agli stessi Comitati nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale;

che il suddetto Tavolo Politico Congiunto, nel considerare il numero dei Co.re.com. costituiti sufficiente per l'avvio del processo di delega, ha stabilito, per lo svolgimento degli approfondimenti necessari, di attivare un Tavolo Tecnico Congiunto, esteso alla partecipazione anche del Coordinamento nazionale dei Co.re.com./Co.re.rat.;

che il Tavolo Tecnico Congiunto, insediato il 18 aprile 2002, ha concluso i lavori in data 27 giugno 2002, pervenendo alla elaborazione di una relazione tecnica, che reca uno schema di Accordo-Quadro, quale modello di riferimento che prefigura il contenuto delle singole convenzioni, nonché la ricognizione e classificazione delle materie delegabili e la valutazione e quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe;

che, in data 24 ottobre 2002, il Tavolo Politico Congiunto, preso atto del lavoro svolto dal Tavolo Tecnico Congiunto, ne ha approvato i risultati raggiunti, riportati nella Relazione conclusiva, rinviando tuttavia la formalizzazione dell'Accordo-Quadro al momento del reperimento delle risorse finanziarie necessarie;

che, in data 26 febbraio, 25 marzo e 15 aprile 2003, si sono riunite le delegazioni dell'Autorità e dei Comitati, per ulteriori approfondimenti al fine dell'attivazione del processo di conferimento delle deleghe;

che il Presidente dell'Autorità, con note del 30 aprile 2003, prot.li U317/03/RM e U318/03/RM, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 27 maggio 2003, prot. n. 2061/A4Media, e il Presidente della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con nota del 4 giugno 2003, prot. n. 40/RN/2003, hanno individuato un percorso che prevede di formalizzare il predetto Accordo-Quadro e di dare avvio, in considerazione delle risorse finanziarie, pari a euro 400.000, disponibili nel bilancio 2003 dell'Autorità, cui si aggiungono euro 195.000 di residui del precedente esercizio per lo svolgimento delle funzioni delegate, di dare avvio, nel corso dell'anno 2003, ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni relativamente ad alcune materie, quale base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO,

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome concordano quanto segue:

1. Si approva l'Accordo-Quadro, allegato sub "A" al presente atto, che nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, ai fini dell'elaborazione delle specifiche fattispecie nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di garanzia e di controllo, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali.

2. In considerazione delle risorse finanziarie, allo stato complessivamente disponibili, si darà avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni relativamente alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), g) ed h) dell'Accordo-Quadro, al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale. La ripartizione tra le Regioni delle predette risorse finanziarie, effettuata secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo-Quadro è definita nella Tabella allegato sub "B" del presente atto.

Roma, 25 giugno 2003

per
*L'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni*

PROF. SILVIO TRAVERSA

per
*la Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province
autonome*

ON.LE GAIA GROSSI

per
*la Conferenza dei
Presidenti dell'Assemblea
dei Consigli regionali
e delle Province autonome*

ON.LE SALVO FLERES